



UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO EUROPA

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL RAFFORZAMENTO DI ALCUNI ASPETTI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E SUL DIRITTO DI PRESENZIARE AL PROCESSO NEI PROCEDIMENTI PENALI: QUALI CONSEGUENZE NEL SISTEMA PROCESSUALE ITALIANO E QUALE IL CORRETTO APPROCCIO DEL DIFENSORE ALLA QUESTIONE?

Abstract: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings. What are the results in the Italian proceedings system and what is the right approach of the defence to the question?

It is welcome the strong statement that Member States shall ensure that suspects or accused persons have an effective remedy if their rights under this proposal of Directive are breached. Moreover, it should be granted to the accused person a high standard of effectiveness such as the right to translation and interpretation, the right to information and the right to have access to a lawyer and communicate upon arrest. The proposal, at the end, is not comprehensive in including all aspects of the presumption of innocence. We hope a future development about it.

SOMMARIO

1. Introduzione. 2. L'iter di formazione della proposta di Direttiva COM(2013) 821. 3. L'analisi del contenuto della proposta di Direttiva. 4. Quali conseguenze e prospettive defensionali utilmente fruibili da parte del difensore dalla presunzione di innocenza? 5. Osservazioni conclusive.

1. INTRODUZIONE

La proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2013) 821 del 27 novembre 2013 è composta da ben 32 "considerando" e da 15 articoli e si propone il compito ambizioso di regolamentare alcuni aspetti particolari del "diritto alla presunzione di innocenza nei procedimenti penali" nonché del "diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali".

L'art. 1 della proposta, peraltro, appare impreciso nella formulazione poiché affianca nel medesimo contesto procedimento e processo.

Si chiede quindi agli Stati membri di assicurare che "all'indagato o imputato sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia legalmente accertata la colpevolezza" e di garantire ad essi il diritto di presenziare al processo (vedi art. 3 della proposta). È una formula che potrebbe apparire scontata ma che, nella prassi quotidiana dei processi, non sempre è tenuta nel debito conto dal Giudicante ed è per questo che al difensore è chiesto uno sforzo di intervento più pregnante affinché non si dia per scontato ciò che è l'essenza delle indagini nel corso del procedimento e poi del dibattimento nel corso del processo.

Chiarito il contesto nel quale la proposta di Direttiva intende inserirsi, è ora necessario valutarne più attentamente il contenuto al fine di trarne utili spunti di riflessione da rendere pratici nella difesa dell'indagato e dell'imputato.



2. L'ITER DI FORMAZIONE DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(2013) 821

Già dal 2006, in occasione della pubblicazione del c.d. “Green Book”, la Commissione europea aveva richiamato l’attenzione degli Stati membri sulle evidenti differenze tra ordinamenti giuridici con riguardo alla interpretazione ed applicazione della presunzione di non colpevolezza.

Il “Green Book” proponeva quindi di istituire delle “norme minime comuni” di diritto processuale penale sul tema della presunzione di non colpevolezza e sui diritti che da essa derivano, come quello a non autoincriminarsi, quello di non produrre prove contro se stessi e quello all’onere della prova.

Il progetto, veramente apprezzabile, mirava a facilitare il processo di armonizzazione del diritto penale vigente nei vari Stati membri al fine di implementarne la fiducia reciproca nella prospettiva della creazione e del mantenimento dello “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, secondo il ben noto principio del mutuo riconoscimento.

A tale sollecitazione della Commissione europea risposero undici Stati membri, ma fino al 2009 non se ne fece nulla.

In previsione della entrata in vigore del Trattato di Lisbona l’1 dicembre 2009, il Consiglio europeo decideva di dare nuovo impulso alla materia delle norme minime comuni sui diritti fondamentali da garantire nel processo penale e ciò attraverso l’approvazione della c.d. “Road Map” finalizzata al rafforzamento dei diritti degli indagati o imputati nei procedimenti penali (si tratta della Risoluzione del Consiglio europeo 2009/C 295/01 del 30.11.2009).

Nella Risoluzione del Consiglio si prospettava un vero e proprio cammino a tappe attraverso l’adozione di idonee misure legislative da parte degli Stati membri, misure che garantissero appunto il riconoscimento di norme minime comuni, in linea con quanto previsto dall’art. 82, § 2, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in materia di diritto alla traduzione e all’interpretazione, di diritto a ricevere informazioni relative ai diritti riconosciuti all’indagato o imputato e all’accusa, di diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita (“Legal Aid”), di diritto a comunicare con i familiari, i datori di lavoro e le autorità consolari, di diritto a speciali garanzie previste per gli indagati e imputati vulnerabili.

Con il successivo Programma di Stoccolma, pubblicato in G.U.U.E. C115 del 4 maggio 2010, il Consiglio europeo si faceva parte attiva nei confronti della Commissione europea per far sì che esaminasse “ulteriori aspetti dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati” e valutasse se fosse “necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore” e ciò perché “la tutela dei diritti degli indagati e imputati nei procedimenti penali è un valore fondante dell’Unione, essenziale per garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e la fiducia dei cittadini nei riguardi dell’Unione” (vedi punto 2.4 del Programma di Stoccolma).

In realtà, dalle consultazioni avviate a partire da gennaio 2013 con un gruppo di esperti in politica penale dell’Unione europea e poi con i ministri della Giustizia degli Stati membri e della Croazia era emerso che alcuni aspetti assai significativi afferenti la presunzione di innocenza, come ad esempio l’onere della prova trasferito in capo alla difesa, il diritto di non cooperare, il diritto al silenzio, il diritto a presenziare al processo, il dovere, per l’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, di evitare di fare riferimento in pubblico alla colpevolezza dell’imputato, venivano



tutelati insufficientemente tanto da concretare la violazione dell'art. 6, comma 2 della Cedu, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Per questo la Commissione europea ha deciso di intervenire con una propria proposta sul tema in esame, proposta ricompresa nel pacchetto di nuove misure riguardanti le garanzie procedurali nei procedimenti penali e che, allo stato, è all'esame del Parlamento europeo.

3. L'ANALISI DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Nella relazione di presentazione della proposta si chiarisce, al punto n. 17, che l'obiettivo è quello di "disciplinare taluni aspetti del diritto dell'indagato o imputato alla presunzione di innocenza, conformemente a quanto previsto nel programma di Stoccolma e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo".

Questo operare del Parlamento e Consiglio europei si inquadra nell'ambito dell'attuazione del diritto a un "fair trial" di matrice europea attraverso l'utilizzo dello strumento del mutuo riconoscimento anche se le norme proposte appaiono sbilanciate in favore dell'efficienza del meccanismo giudiziario piuttosto che in favore della tutela delle garanzie dei cittadini sottoposti a procedimento penale.

Con riguardo al campo di applicazione, nella proposta di Direttiva si dispone, al § 2 considerando n. 25, che essa si applica "all'indagato o imputato a partire dall'avvio del relativo procedimento penale, anche prima che l'indagato sia messo al corrente dalle autorità competenti del fatto di essere indagato o imputato per un reato, e fino alla conclusione del procedimento, ossia fino alla pronuncia della sentenza definitiva", quindi solo alle persone fisiche e non a quelle giuridiche nella prospettiva di un "approccio graduale dell'intervento legislativo dell'Unione, in particolare in materia di diritti delle persone fisiche nel procedimento penale. A seconda dell'evoluzione della normativa nazionale e della giurisprudenza, in futuro potranno essere prese in considerazione altre iniziative" (vedi § 2, considerando nn. 26 e 28 della Relazione alla proposta di Direttiva).

Si tratta quindi di una sorta di *self restraint* che lascia perplessi perché non vi è ragione di ritenere che vi possa essere un diverso livello di tutela del diritto alla presunzione di innocenza a seconda che si tratti di persona fisica o giuridica; inoltre, così procedendo, gli organi europei hanno in definitiva perso un'occasione preziosa per intervenire "a tutto tondo".

Il testo della proposta stimola alcune considerazioni, utili ai fini della risposta al quesito qui proposto, sulle scelte operate da Parlamento e Consiglio. Peraltro, il 28 gennaio 2015, la Commissione Giuridica del Parlamento europeo ha formulato un progetto di parere per migliorare il testo della proposta di Direttiva.

Infatti, l'art. 3 prevede che "Gli Stati membri assicurano che all'indagato o imputato sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia legalmente accertata la colpevolezza". Vanno accolti con favore gli emendamenti all'art. 3 della Commissione Giuridica ove si è ritenuto di specificare "con sentenza definitiva di tenore opposto, pronunciata conformemente alla legge in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa".



Così facendo la disposizione ora si armonizza con il § 2, considerando n. 25 sopra ricordato, ove si fa espresso riferimento “alla conclusione del procedimento, ossia fino alla pronuncia della sentenza definitiva”, evidentemente irrevocabile all’esito dei previsti mezzi di impugnazione.

Tale assunto appare confermato dal successivo art. 4 che richiama nel testo, con riguardo ai “riferimenti in pubblico alla colpevolezza prima della condanna”, proprio la “condanna definitiva” collegata al divieto per le autorità pubbliche di “presentare nelle dichiarazioni pubbliche e decisioni ufficiali l’indagato o imputato come se fosse già condannato”. Il progetto di parere della Commissione Giuridica ha aggiunto al comma 1 dell’art. 4 l’ulteriore riferimento alle autorità “giudiziarie, politiche o amministrative” che debbono astenersi “dal rilasciare atti o dichiarazioni idonei a presentare l’indagato o imputato come se fosse già condannato”.

Quest’ultima è una disposizione assai apprezzabile che cristallizza un principio di cultura e civiltà giuridica che deve essere profondamente radicato nelle coscienze di tutte le pubbliche autorità.

Il medesimo art. 4 prevede altresì che “siano adottate le misure necessarie in caso di violazione di tale obbligo”, e il progetto di parere della Commissione Giuridica ha opportunamente aggiunto che in caso di violazione siano previsti “indennizzi e, se del caso, anche la celebrazione di un nuovo processo”.

Sarebbe però auspicabile prevedere la applicabilità di tale divieto espressamente agli organi di stampa che non disdegnano, in favore dello “scoop” giornalistico, di tacciare di colpevolezza persone che non sono ancora state riconosciute tali definitivamente, indipendentemente dalla possibilità di contestare, nel nostro ordinamento per esempio, il reato di diffamazione.

Quanto al successivo art. 5, che disciplina l’onere e il grado della prova, esso prevede che “Gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza dell’indagato o imputato incomba alla pubblica accusa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d’ufficio dal giudice del processo”.

Tale formulazione così generica non individua però i limiti del potere di intervento del giudice in controbilanciamento con la presunzione di innocenza.

Utile sarebbe stato limitare detto potere eccezionale ai temi di prova proposti dalla pubblica accusa e dalla difesa per evitare indebite invasioni di campo, magari nei poteri investigativi del pubblico ministero. Altrimenti il rischio è quello di compromettere il principio di imparzialità e neutralità del giudicante. Il progetto di parere della Commissione giuridica ha ritenuto di aggiungere, ed è un dato positivo, il riferimento al “diritto della difesa di produrre prove in conformità con le norme nazionali applicabili”

Non felice nella formulazione era il § 2 del citato art. 5, giustamente soppresso dal progetto di parere della Commissione Giuridica, che prevedeva la possibilità di inversione dell’onere della prova a carico dell’indagato o imputato purché “sia sufficientemente forte da giustificare la deroga a tale principio e sia confutabile”.

Ciò significava legittimare, ancorché non in via generale, la presunzione di colpevolezza che invece la proposta di Direttiva mira a combattere entrando quindi in contraddizione interna con se stessa.

Comunque il § 3 dell’art. 5 chiarisce che “Gli Stati membri assicurano che, quando il giudice esamina la colpevolezza dell’indagato o imputato e sussiste un ragionevole dubbio circa la sua colpevolezza, questi sia assolto”. E per rafforzare tale principio il progetto di parere ha aggiunto il



§ 3 bis ai sensi del quale “Il dubbio opera a favore delle persone fisiche indagate o imputate in un procedimento penale”.

L’art. 6 disciplina partitamente il “Diritto di non incriminarsi e di non cooperare”.

Come è noto, la facoltà di non autoincriminarsi, nella giurisprudenza europea, viene interpretata come facoltà di non confessarsi colpevole e tale interpretazione sembra essere stata recepita dalla proposta di Direttiva. Tuttavia, tale facoltà riguarda anche tutti quei soggetti a cui dovrebbe essere riconosciuto il diritto di non fornire elementi che possano portare alla loro incriminazione e cioè alla apertura di un procedimento penale a loro carico. Si tratta di una accezione più ampia che la proposta avrebbe dovuto considerare.

In ogni caso, alla affermazione di principio secondo cui “Gli Stati membri assicurano che all’indagato o imputato, in qualunque procedimento penale, sia riconosciuto il diritto di non autoincriminarsi e di non cooperare” (§ 1) e che “L’esercizio del diritto di non incriminarsi o del diritto di non cooperare non può essere utilizzato contro l’indagato o imputato in una fase successiva del procedimento né può essere considerato come una conferma dei fatti” (§ 3) seguono una serie di previsioni derogatrici non sempre condivisibili. Il progetto di parere più volte citato ha invece soppresso il riferimento al diritto di non cooperare poiché in molti ordinamenti dà la possibilità di accedere a consistenti riduzioni di pena.

Il diritto di non incriminarsi, tuttavia, e secondo il testo emendato dal progetto di parere “non si estende all’utilizzo in un procedimento penale del seguente materiale probatorio, a condizione che esso sia ottenuto dall’indagato o imputato ricorrendo all’esercizio legittimo di poteri coercitivi, a) il materiale ottenuto sulla base di un mandato; b) il materiale per il quale sussiste l’obbligo per legge di conservarlo e fornirlo su richiesta; c) i prelievi di campioni di aria alveolare espirata, sangue e urine e tessuti corporei per la prova del DNA” (§ 2).

Di notevole impatto sulla disciplina complessiva è il § 4 ai sensi del quale “Non sono ammissibili le prove ottenute in violazione del presente articolo, salvo qualora il loro uso non pregiudichi l’equità del procedimento nel suo complesso”. Tale deroga, abrogata dal progetto di parere, suscitava non poche perplessità.

Infatti, la dizione “equità del procedimento nel suo complesso”, per la sua innegabile indeterminatezza e vaghezza, riconosceva spazi di discrezionalità amplissimi al giudice in una materia delicata quale è quella dei diritti tutelati dall’art. 6, materia che invece non dovrebbe soffrire alcuna deroga.

Di analoga struttura è anche l’art. 7 che disciplina il diritto al silenzio ed infatti, coerentemente, il progetto di parere della Commissione Giuridica ha abrogato la clausola in deroga che faceva salva “l’equità del procedimento”.

Da un lato “Gli Stati membri garantiscono che l’indagato o imputato che sia sottoposto ad interrogatorio dalla polizia o altre autorità di contrasto o giudiziarie in merito al reato che gli viene contestato abbia il diritto di restare in silenzio” (§ 1) e inoltre che “L’esercizio del diritto al silenzio non può essere utilizzato contro l’indagato o imputato in una fase successiva del procedimento né può essere considerato come una conferma dei fatti” (§ 3), dall’altro si prevede però che “Gli Stati membri informano tempestivamente l’indagato o imputato del suo diritto al silenzio e spiegano il contenuto di tale diritto e le conseguenze del suo esercizio e della rinuncia ad esso” (§ 2).



Ebbene, la tecnica legislativa non proprio perfetta crea dubbi laddove si prevedono delle non meglio precisate “conseguenze” all’esercizio o alla rinuncia del diritto al silenzio, a meno che non si faccia riferimento al fatto che il procedimento seguirà il suo corso e che le dichiarazioni rese potranno essere sempre utilizzate nei confronti del dichiarante, come prevede il nostro codice di procedura penale all’art. 64, comma 3, rispettivamente lett. b) e lett. a). In conseguenza, sarebbe stata opportuna la specificazione di tali conseguenze, e ciò al fine di garantire l’effettività del diritto così riconosciuto.

Il Capo 3 della proposta disciplina infine il diritto a presenziare al processo e ora, nel testo della proposta di parere, anche “le decisioni pronunciate in contumacia”.

Secondo quanto previsto nell’art. 8 § 2, “Gli Stati membri possono riconoscere al giudice la facoltà di decidere della colpevolezza in assenza dell’indagato o sospettato” purché quest’ultimo “a tempo debito sia stato citato personalmente e sia quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo, o sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che sia stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato” e “sia stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio”.

La proposta di Direttiva ammette dunque la possibilità di procedere in assenza dell’indagato o sospettato, secondo i principi recentemente accolti anche dall’Italia con la Legge n. 67/2014 in vigore dal 17 maggio 2014. Curiosamente non si considera la figura dell’imputato ma, evidentemente, si tratta di una svista anche perché è prevista l’ipotesi in cui il soggetto, essendo al corrente della data fissata per il processo, “abbia conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, e sia stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore”. È stato aggiunto dal progetto di parere un nuovo § 2 *bis* ai sensi del quale “Gli Stati membri garantiscono che nessuna decisione sia pronunciata in contumacia qualora, in casi debitamente giustificati, l’indagato o imputato sia in grado di fornire una valida motivazione della sua impossibilità di partecipare al proprio processo”. Ciò a conferma del definitivo superamento dell’istituto della contumacia.

Il § 3 rappresenta però la vera novità della proposta in tema di diritto a presenziare al processo. Infatti, l’imputato processato a sua insaputa e che ne abbia ricevuto successiva notifica - quindi al di fuori delle ipotesi previste dal § 2 relative alla declaratoria di assenza - ha diritto a chiedere un nuovo processo o a ricorrere in appello cui ha il diritto di partecipare e che consente di “riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove e può condurre alla riforma della decisione originaria”, secondo quanto dispone l’art. 9. I rimedi, ampiamente restitutori, sono analoghi a quelli previsti dall’art. 420 *bis*, comma 4 c.p.p., così come novellato dalla Legge n. 67/2014.

Tuttavia, l’imputato può anche decidere di “non opporsi alla decisione” oppure di “non richiedere un nuovo processo né presentare ricorso in appello entro il termine stabilito”. In tal caso la sentenza diviene esecutiva.

Il progetto di parere ha però previsto una deroga a tale generale principio che regola il diritto a presenziare al processo perché il nuovo § 3 *bis* prevede che “Purché siano rispettate le condizioni stabilite nel presente articolo, gli Stati membri hanno la facoltà di ricorrere a procedure semplificate nei procedimenti penali per reati minori. Gli Stati membri comunicano alla



Commissione le eccezioni previste a tal fine nella propria legislazione nazionale”. E il nuovo § 3 *ter* specifica che “Per reato minore ai sensi del paragrafo 3 *bis*, si intende un reato previsto dalla legislazione nazionale punibile con una pena più lieve di una pena detentiva secondo la legislazione dello Stato membro in cui è celebrato il procedimento penale”. La motivazione, che fa trasparire la preoccupazione della Commissione Giuridica che ha proposto l’emendamento, si percepisce laddove aggiunge che “occorre prevedere misure per evitare abusi nelle procedure semplificate”, tradendo così una sorta di riserva mentale nella validità di tale previsione.

L’art. 10, in chiusura, si occupa della previsione dei mezzi di ricorso interni nel senso che “Gli Stati membri provvedono affinché l’indagato o imputato disponga di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva” (§ 1), ricorso che deve avere l’effetto, per quanto possibile, “di porre l’indagato o imputato nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato se non ne fossero stati violati i diritti, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e il diritto alla difesa” (§ 2). Il progetto di parere ha ritenuto di aggiungere, a maggior specificazione, che il ricorso effettivo, in caso di violazione dei diritti previsti dalla Direttiva, “consiste in un appropriato meccanismo di risarcimento”.

Affermazione di principio assolutamente corretta ma che non regola l’ipotesi relativa al diritto al rispetto della libertà personale dell’imputato nel corso del processo, intesa quale sottospecie della presunzione di innocenza, lacuna che si auspica venga colmata nel testo definitivo della Direttiva.

4. QUALI CONSEGUENZE E PROSPETTIVE DEFENSIONALI UTILMENTE FRUIBILI DA PARTE DEL DIFENSORE DALLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA?

La presunzione di innocenza è il riflesso di un principio etico e politico che garantisce l’attuazione del giusto processo.

Va applicata e riconosciuta dall’inizio del procedimento e quindi anche a favore di quei soggetti che non siano ancora formalmente indagati. Molto spesso, nella prassi, l’Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria tendono a dimenticare il chiaro disposto dell’art. 63 c.p.p. non interrompendo le dichiarazioni e poi ritardando e in alcuni casi evitando di iscrivere a notizie di reato.

Sono derive che il difensore deve evitare con forza.

E non bisogna neppure pensare che l’affermazione della presunzione di innocenza si risolva nell’evitare di manifestare decisioni o dichiarazioni che riflettano una convinzione di colpevolezza. Sarebbe una posizione semplicistica.

Significa invece, e questo è assai importante, che l’Autorità Giudiziaria non deve partire da idee preconcepite, ed il difensore attento potrà sempre utilizzare il mezzo dell’astensione o ricasazione, ma deve formare e fondare il proprio convincimento sulla base degli elementi di prova proposti dalle parti del processo. L’imparzialità del giudice è cioè il primo baluardo a garanzia dell’effettivo riconoscimento della presunzione di innocenza e quindi del “fair trial”.

Equo processo che è garantito solo se vi sia rispetto delle regole processuali e dei diritti della difesa in ogni momento del processo, nella pienezza del contraddittorio in particolare quello sulla prova.



La prova va acquisita nel processo avendo sempre presenti la tutela della innocenza e libertà dell'imputato, senza preconstituzioni di giudizio. E basti pensare all'art. 238 *bis* c.p.p. che può creare, quale meccanismo che consente il passaggio di una prova *contra reum* da un processo all'altro, un serio *vulnus* alla presunzione in esame. E si badi che il richiamo al disposto degli artt. 187 e 192, comma 3 c.p.p. non basta ad eliminare il rischio enorme di annientamento del presidio all'equo processo, perché tutto è lasciato alla motivazione del giudice che ha l'obbligo di utilizzare tutte le prove acquisite al processo, evitando una supina adesione ad affermazioni di colpevolezza provenienti da un altro e diverso processo cui l'imputato, presunto innocente, non ha partecipato.

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Nel complesso, per quanto la proposta di Direttiva necessiti di aggiustamenti ed implementazioni, va dato atto dello sforzo operato recentemente dalla Commissione Giuridica del Parlamento europeo.

Pur affermando importanti principi di massima afferenti la presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo, prevede al suo interno delle pericolose deroghe che rischiano di porre nel nulla, nella futura prassi applicativa della giurisprudenza interna degli Stati membri, gli obiettivi di questa importante riforma, pur se l'art. 12 prevede la sempre presente, nel testo delle direttive, "clausola di non regressione" mirante a garantire una interpretazione che non limiti o deroghi ai diritti fondamentali dell'Unione europea o previsti dalla Cedu o comunque dal diritto internazionale o dal diritto interno degli Stati membri e che assicurino un livello di protezione più elevato.

Basta però por mente, per far sorgere qualche preoccupazione, a quello che è lo spirito delle previste deroghe e cioè l'equità complessiva del processo in grado di sopravanzare dei diritti che, con forza, vanno invece riconosciuti come inviolabili.

Il compito del difensore attento è dunque quello di ergere una difesa sopravanzata che non permetta mai di conculcare diritti fondamentali quali quelli alla presunzione di innocenza e al diritto di presenziare al processo, compito non facile ed arduo, soprattutto ove si consideri che le deroghe sono sempre più spesso interpretate in modo estensivo dando la precedenza appunto alla efficienza (leggi "durata ragionevole del processo") a scapito della tutela dei diritti fondamentali.

Roma, 20 luglio 2015

L'Osservatorio Europa